

COPPA UISP GENOVA 2015

Torneo di basket 5vs5

COMUNICATO UFFICIALE

N. 19

27-05-2015

UISP Genova
Piazza Campetto 7/13 16123 Genova
tel. 010 2471463, fax 010 2470482
genova@uisp.it Web: www.uisp.it/genova

FINALE

PSM RAPALLO – STURLA VIKINGS 77-75 (2 TS)

SI AGGIUDICA LA COPPA UISP GENOVA 2015

POLISPORTIVA SANTA MARIA RAPALLO

Complimenti alla squadra vincitrice ed a tutte le squadre che hanno disputato questa seconda edizione della Coppa UISP Genova.

Si aggiudica la classifica marcatori DENJS TASSISTO della società PSM RAPALLO.

Nel comunicato successivo verranno forniti i dettagli per le premiazioni del campionato.

Si qualificano alla fase regionale "Latte Tigullio Cup 2015" le seguenti squadre:

1. PSM RAPALLO
2. STURLA VIKINGS
3. RICREATIVO TESTE MOBILI (vedi decisione giudice sportivo allegata)
4. UISP RIVAROLO OLD GLORIES

FASE REGIONALE

“LATTE TIGULLIO CUP 2015”

Accedono alla fase regionale “LATTE TIGULLIO CUP 2015” le prime quattro squadre al termine della Coppa UISP Genova 2015. L’ordine di arrivo è stabilito in base al piazzamento dei playoff e in subordine in base al miglior piazzamento nel girone.

La fase regionale vedrà incrociare nei quarti di finale le quattro squadre qualificatesi della Coppa di Lega Pallacanestro UISP La Spezia secondo il seguente schema

PARTITA A: PSM RAPALLO – NEW THUNDERS

VEN 29/05 h. 21,00 (PALESTRA LICEO LICETI - RAPALLO)

PARTITA B: CSI AMEGLIA – RICREATIVO TESTE MOBILI

GIO 11/06 h. 21,30 (PALESTRA DON CELSI – Via Maestà, Ameglia)

PARTITA C: STURLA VIKINGS – DLF ROCCO

GIO 11/06 h. 21,00 (PALESTRA PALACOSTANZI)

PARTITA D: ARCI CANALETTO – UISP RIVAROLO OLD GLORIES

VEN 12/06 h. 21,00 (PALESTRA PALASPRINT – Via Parma 2, La Spezia)

Le Final Four si svolgeranno sabato 20 e domenica 21 giugno presso il palazzetto “Casa della Gioventù” di Via Lamarmora 20 (Rapallo) con il seguente calendario:

20/06 H. 17.00 VINCENTE PARTITA A – VINCENTE PARTITA B

20/06 H. 19.00 VINCENTE PARTITA C – VINCENTE PARTITA D

21/06 H. 17.00 FINALE III – IV POSTO

21/06 H. 19.00 FINALE I – II POSTO

INFORMAZIONI E CONTATTI SULLE SQUADRE UISP LA SPEZIA:

- ARCI CANALETTO LA SPEZIA

Campo da gioco: PALASPRINT – via Parma 2 (LA SPEZIA)

COLORE 1^ MAGLIA: BIANCO

COLORE 2^ MAGLIA: BORDEAUX

REFERENTE:

Alessandro Tarantola 347 5134527

atarantola@yahoo.it

- CSI BASKET AMEGLIA

Campo da gioco: PALESTRA DON CELSI – via Maestà, Ameglia (SP)

COLORE 1^ MAGLIA: BIANCO

COLORE 2^ MAGLIA: BLU

REFERENTE:

Marco Capaccioli 334 5892181

marcokapa@libero.it

- DLF ROCCO LA SPEZIA

COLORE 1^ MAGLIA: NERO

COLORE 2^ MAGLIA: GIALLO

REFERENTE:

Gianluigi Lungo 348 5505200

gianluigi.lungo@tin.it

- NEW THUNDER

COLORE 1^ MAGLIA: NERO-ARANCIO

COLORE 2^ MAGLIA: BIANCO-NERO

REFERENTE:

Graziano CONTI 366 1877005

grattat92@gmail.com

Lega regionale pallacanestro UISP Liguria

Organo disciplinare d'appello di II grado

DECISIONE N° 1/2014-2015

Ricorrente:

Ricreativo Teste Mobili

[Lega territoriale pallacanestro Uisp Genova]

Con atto datato 20.05.2015 il RICREATIVO TESTE MOBILI, partecipante alla seconda edizione del Campionato di pallacanestro amatoriale, "Coppa Uisp Genova 2015", organizzato dalla Lega pallacanestro Uisp di Genova, proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice disciplinare territoriale di I Grado, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 18 del 14.05.2015, relativa alla Semifinale disputata il 12.05.2015 tra la stessa Ricreativo Teste Mobili e la Polisportiva Lokomotiv Zapata, e nella quale veniva assegnata la sconfitta a tavolino della gara al Ricreativo Teste Mobili, l'esclusione dalla Fase Regionali e la squalifica dei giocatori tesserati secondo il seguente dettaglio:

- Bonassi Mattia: 3 giornate ed ammenda € 10,00 (art. 86 comma 2 lett. f R.E.)
- Ndoci Nikolin: 3 giornate ed ammenda € 10,00 (art. 86 comma 2 lett. f R.E.)
- Rabeharintsoa Luca: 3 giornate ed ammenda € 10,00 (art. 86 comma 2 lett. f R.E.)
- Tansi Riccardo: 3 giornate ed ammenda € 10,00 (art. 86 comma 2 lett. f R.E.)

Motivi del ricorso

Nella richiesta formulata, in sintesi, la ricorrente considera eccessiva la decisione del Giudice disciplinare di I Grado relativa alla squalifica per 3 giornate ed ammenda di € 10,00 (art. 86 comma 2 lett f R.E.) nei confronti dei propri giocatori tesserati, Sig. Bonassi Mattia e Sig. Tansi Mattia e dell'esclusione della squadra dalla fasi regionali.

La ricorrente sostiene infatti che i due giocatori propri tesserati sopracitati, Sig. Bonassi Mattia e Sig. Tansi Mattia, non abbiano preso parte al "tafferuglio", avvenuto a 26" dal termine del IV quarto della Semifinale Ricreativo Teste Mobili-Polisportiva Lokomotiv Zapata, scatenato, come correttamente riportato sul referto di gara e sul relativo supplemento fornito dal Giudice di gara, dal comportamento antisportivo del giocatore n. 12 del Lokomotiv Zapata, Sig. Adinolfi Francesco, che commetteva un fallo sistematico ai danni del giocatore n. 3 del Ricreativo Teste Mobili, Sig. Ndoci Nikolin, suscitando la reazione dello stesso Ndoci che lanciava la palla addosso all'avversario. Da tale episodio nasceva una rissa generale che vedeva coinvolti non solo i giocatori in campo delle due squadre, ma anche i componenti delle panchine e parte della tifoseria del Ricreativo Teste Mobili.

La ricorrente, pur ammettendo veritiera la descrizione dei fatti, sostiene tuttavia che i due propri giocatori, Sig. Bonassi Mattia e Sig. Tansi Mattia, non solo non abbiano preso parte attiva alla "tafferuglio", ma abbiano addirittura tentato di sedare gli animi e porre fine alla rissa, come dimostrabili da alcuni video girati e da testimoni delle due squadre presenti alla partita.

La ricorrente ritiene inoltre davvero sproporzionata la decisione di esclusione della squadra dalle fasi Regionali, e chiede che venga annullata la sanzione disciplinare ai danni dei propri tesserati, Sig. Bonassi Mattia e Sig. Tansi Riccardo, in quanto estranei ai fatti e l'ammissione della propria squadra alle fasi Regionali.

Motivazione della decisione

Il ricorso merita parziale accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.

L'Organo disciplinare giudicante deve sempre fondare la propria decisione su elementi di prova. In particolare gli atti ufficiali di gara, tra cui, ovviamente, il referto arbitrale, ed eventualmente ulteriori supplementi di indagine che rivestono importanza di evidente rilevanza.

Pertanto le dichiarazioni riportate dal direttore di gara sul referto arbitrale e sul supplemento di indagine sono da considerarsi atti di "fede privilegiata".

Nello specifico, il supplemento di indagine datato 12.05.2015 conferma il coinvolgimento nella rissa avvenuta a 26" dal termine del quarto quarto dei giocatori tesserati del Ricreativo Teste Mobili, numero 2 (Rabeharintsoa Luca), numero 3 (Ndoci Nikolin), numero 8 (Bonassi Mattia) e numero 22 (Tansi Riccardo), indicati dal Giudice di gara come i giocatori maggiormente coinvolti nella rissa stessa.

Pertanto appare corretta l'interpretazione del Giudice disciplinare di I Grado di squalifica ed ammenda di € 10,00 ai danni dei sopraccitati, Sig. Bonassi Mattia e Sig. Tansi Mattia, come da art. 1.3.13 del "Vademecum e Norme di partecipazione Coppa Uisp Genova 2015", che prevede da 3 giornate a 2 mesi di squalifica per "espulsione per rissa o comportamento violento", evidenziando inoltre l'applicazione del minimo della pena prevista.

Per la richiesta invece formulata dalla ricorrente di annullare la decisione del Giudice disciplinare di I Grado di esclusione dalla fasi regionali, il ricorso merita accoglimento, considerando il comportamento sempre corretto della squadra Ricreativo Teste Mobili nel corso della stagione sportiva in corso e in quella precedente, così come previsto dall'ART. 72) lettera a) del Regolamento esecutivo della Lega nazionale pallacanestro Uisp che afferma che inserisce "la correttezza dei comportamenti tenuti negli anni sportivi precedenti" tra le circostanze attenuanti..

P.Q.M.

Il Giudice disciplinare d'appello della Lega regionale pallacanestro Uisp Liguria:

1. accoglie in parte il ricorso presentato dal Ricreativo Teste Mobili;
2. dispone l'ammissione alle Fasi Regionali del Ricreativo Teste Mobili;
3. dispone che la cauzione versata sia trattenuta;
4. dispone la pubblicazione integrale della presente decisione sul Comunicato ufficiale della Lega regionale pallacanestro Uisp Liguria;
5. dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega territoriale pallacanestro Uisp di Genova.

Così deciso in Genova, in data 26 maggio 2015

f.to Il Giudice disciplinare d'appello

Lega regionale pallacanestro Uisp Liguria

Sara Baldizzone